SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

LEGGE 29 aprile 1988, n. 165.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della «Inter-American Investment Corporation», adottato a Washington il 19 novembre 1984.

88G0204

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 1988, n. 166.

Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali» e per il 1988 e per il 1989 utilizzando il medesimo accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per il 1988.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 907/1966 reca il titolo: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 1499).

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 17 settembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 novembre 1987, con parere delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione ed approvato il 10 marzo 1988.

Senato della Repubblica: (atto n. 944).

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze) in sede deliberante, il 7 aprile 1988, con parere delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27 aprile 1988 ed approvato il 28 aprile 1988.

88G0214

LEGGE 9 maggio 1988, n. 167.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti, stabilita dall'articolo 4 del protocollo dello statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificato con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18 aprile 1984, n. 88, è aumentata a 5.508.725.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

2. La quota da versare rappresenterà il 7,5 per cento di ECU 2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sarà corrisposta in dodici rate semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993.

3. È autorizzato altresì il pagamento di ECU 16.875.000, per adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della Francia, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito. Tale somma sarà versata in quattro semestralità, entro il 31 ottobre 1987.

4. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della predetta Banca al 31 dicembre 1985, è autorizzato infine il pagamento di ECU 97.487.865, da versarsi in dieci semestralità, entro il 31 ottobre 1990. Tale pagamento sarà effettuato presso la Banca medesima in favore degli altri maggiori sottoscrittori del capitale: Francia, Repubblica federale tedesca e Regno Unito.

Art. 2.

1. La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Art. 3.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni dal 1986 al 1993 in complessive lire 508.547,7 milioni, farà carico ad apposito capitolo di spese obbligatorie da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e successivi.

2. All'onere relativo al 1987, valutato in lire 41.966,3 milioni, si fa fronte mediante conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali». Agli oneri relativi al triennio 1988-1990 valutati in lire 127.380,9 milioni per il 1988 e lire 85.414,6 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali».

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in dipendenza di sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni di cambio lira-ECU si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si riportano qui di seguito, nel loro ordine, i titoli delle leggi citate:

Legge 14 ottobre 1957, n. 1203: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee».

Legge 27 dicembre 1973, n. 876: «Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)».

Legge 9 dicembre 1977, n. 956: «Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)».

Legge 29 settembre 1980, n. 579: «Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali».

Legge 18 aprile 1984, n. 88: «Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 1498).

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 17 settembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 novembre 1987, con parere delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione ed approvato il 10 marzo 1988.

Senato della Repubblica: (atto n. 943).

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze) in sede deliberante, il 7 aprile 1988, con parere delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27 aprile 1988 ed approvato il 28 aprile 1988.

88G0215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, l'art. 14-*ter*, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in «ingegneria delle microonde», afferente alla facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Dopo l'art. 187 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «ingegneria delle microonde», afferente alla facoltà di ingegneria.

Scuola di specializzazione in «ingegneria delle microonde»

Art. 188. — È istituita la scuola di specializzazione in ingegneria delle microonde presso l'Università di Ancona.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della progettazione di componenti, circuiti e sistemi elettromagnetici e microonde.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria delle microonde.

Art. 189. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 190. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento delle scuole la facoltà di ingegneria ed il dipartimento di elettronica ed automatica.

Art. 191. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del C.d.L. della facoltà di ingegneria e quelli del C.d.L. in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 192. — Le materie di insegnamento sono annuali:

Il consiglio della scuola stabilisce gli insegnamenti di ogni anno di corso, in numero pari a cinque annuali.

Gli insegnamenti obbligatori del 1° anno di corso sono:

circuiti e sistemi per microonde e onde millimetriche;
metodi di risoluzione dei problemi elettromagnetici;
radiopropagazione;
teoria delle antenne.

Gli insegnamenti obbligatori del 2° anno di corso sono:

metodi elettromagnetici di telerilevamento;
tecniche numeriche di soluzione dei problemi elettromagnetici.

Gli insegnamenti opzionali sono:

applicazioni biomediche delle onde elettromagnetiche;
applicazioni industriali e di potenza delle onde elettromagnetiche;
applicazioni ottiche dell'elettromagnetismo;
compatibilità elettromagnetica;
effetti biologici del campo elettromagnetico;
problemi inversi in elettromagnetismo;
sistemi di telerilevamento;
tecnica delle misure elettromagnetiche;
tecniche Cad-Cam;
tecniche di progettazione delle antenne;
tecnologiche e componenti per microonde e onde millimetriche.

Tutti gli insegnamenti sono afferenti alla facoltà di ingegneria.

Art. 193. — Gli insegnamenti di cui all'art. 192 sono integrati da attività pratiche di progettazione, realizzazione, prova e valutazione di dispositivi e/o sistemi o microonde, coordinate da docenti designati dal consiglio della scuola.

La frequenza delle attività didattiche e pratiche viene accertata dai docenti ad esse preposti. Se la frequenza risulta non inferiore ai 3/4 dell'attività globale prevista, all'allievo viene rilasciato un attestato di frequenza, necessario per sostenere gli esami annuali e l'esame finale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1988
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 57

88A2178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 205 con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia industriale, afferente alla facoltà di farmacia:

Scuola di specializzazione in farmacia industriale

Art. 206. — È istituita presso l'Università di Parma la scuola di specializzazione in farmacia industriale che conferisce il diploma di specialista in farmacia industriale.

Art. 207. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto policattedra di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Parma.

Art. 208. — La scuola ha lo scopo di preparare tecnici qualificati per l'esercizio delle loro funzioni, nell'ambito dei laboratori tecnologici dell'industria farmaceutica.

Art. 209. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 210. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno, complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.

La scuola non potrà essere attivata se il numero degli iscritti è inferiore a tre. Se, tuttavia, i corsi sono iniziati, essi devono essere portati a compimento qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 211. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica ed in chimica industriale.

L'ammissione è subordinata al possesso anche del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto, come previsto dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162.

Art. 212. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domanda a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi sperimentale in una disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale, Ministero della pubblica istruzione, 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 213. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) chimica farmaceutica I;
2) formulazione farmaceutica;
3) metodologie analitiche;
4) farmacologia applicata;
5) statistica ed elementi di informatica (semestrale);
6) legislazione farmaceutica (semestrale).

2° Anno:

1) chimica farmaceutica II;
2) biofarmaceutica-farmacocinetica;
3) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche;
4) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche I;
5) organizzazione della produzione farmaceutica (semestrale);
6) tecnologia e controllo delle preparazioni cosmetiche (semestrale).

3° Anno:

1) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche II;
2) controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
3) analisi e controlli microbiologici e biologici;
4) tecnologia e controllo delle preparazioni dietetiche (semestrale);
5) tecnologia dei materiali di confezionamento (semestrale);
6) controllo di qualità e norme di nuova fabbricazione.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia ed i docenti sono professori della facoltà stessa (di I e II fascia).

Art. 214. — Gli specializzandi dovranno partecipare alle attività della scuola.

Le attività della scuola sono rappresentate:

a) dalle lezioni teoriche;
b) dalle esercitazioni pratiche di laboratorio;
c) da seminari e conferenze.

La frequenza alle attività precitate è obbligatoria.

Lo specializzando non potrà sostenere gli esami previsti per ogni anno di corso qualora:

non abbia assistito almeno all'80% delle lezioni teoriche impartite per ogni materia di insegnamento dell'anno in corso;

non abbia partecipato a tutte le esercitazioni pratiche;

non abbia partecipato ad almeno l'80% dei seminari e conferenze indette.

Il consiglio della scuola, presieduto dal suo direttore, è l'unico organismo valido a valutare i motivi che, eventualmente abbiano impedito lo specializzando ad ottemperare quanto sopra richiesto. Ai fini della frequenza alle attività della scuola è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 215. — In aggiunta agli insegnamenti precedenti, gli iscritti alla scuola dovranno seguire uno o più corsi universitari, tra quelli impartiti dalla facoltà di farmacia, per colmare eventuali lacune in relazione al tipo di laurea conseguito.

Gli insegnamenti da seguire verranno indicati ad ogni iscritto dal consiglio direttivo della scuola, tenendo conto del suo *curriculum* e dei suoi interessi scientifici.

Art. 216. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola comunque iscritti al bilancio universitario, saranno reperiti sui contributi di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo scopo del consiglio di amministrazione dell'Università e attraverso eventuali convenzioni.

Art. 217. — Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola; ha mandato triennale ed è rieleggibile. In caso di decadenza il nuovo eletto resta in carica per la parte restante del triennio.

Art. 218. — Per tutte le altre norme, non espressamente formulate dallo statuto della scuola, valgono quelle adottate dallo statuto vigente dell'Università di Parma e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 94

88A2179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1988, n. 168.

Aggiornamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1984 e quella dell'anno 1987 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari a 20,21%;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1985, n. 169, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1985-marzo 1988, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Per il triennio aprile 1988-marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 127.000 e in L. 101.000, al lordo delle ritenute di legge;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 39.000 e in L. 26.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 76.000 e in L. 51.000, al lordo delle ritenute di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1988
Registro n. 15 Interno, foglio n. 353

88G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 1988, n. 169.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente: «Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Ritenuta la necessità di modificare le limitazioni poste dal secondo periodo dell'art. 9, comma 3, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

1. Il secondo periodo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, di cui in premessa, è sostituito dal seguente: «L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per dispensa o per decadenza dall'impiego comunque determinata».

2. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 febbraio 1988

Il Presidente: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 119

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», è il seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori».

— Il secondo periodo dell'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 10 giugno 1986, nella stesura precedente, era il seguente:

«L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso».

Nota al dispositivo:

Il testo vigente dell'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 10 giugno 1986, dopo la modifica apportata dal presente decreto, è il seguente:

«Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi indicati nel comma 1. *L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata*».

88C0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1988.

Atto di indirizzo e coordinamento per la trasmissione periodica dei risultati delle analisi condotte dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che istituisce presso il servizio informativo sanitario del Ministero della sanità, per una compiuta ed articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi;

Visto il comma 2 del citato art. 8, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento con il quale sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei risultati delle analisi da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali;

Ritenuto che si rende necessaria, al fine di automatizzare la gestione delle informazioni, la standardizzazione dei codici dei prodotti alimentari e delle determinazioni analitiche che vengono più frequentemente effettuate per il controllo dello stato igienico-sanitario degli alimenti e delle bevande;

Visto l'art. 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione della rete informatizzata di collegamento tra l'amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali, ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi;

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali in materia di sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare, d'intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento per fissare le modalità per la trasmissione periodica da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali dei risultati delle analisi condotte sugli alimenti e sulle bevande;

Decreta:

Art. 1.

1. I laboratori del Servizio sanitario nazionale (presidi multizonali di prevenzione), quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali e quelli di seconda istanza per la revisione inviano i risultati delle analisi effettuate per il controllo degli alimenti e delle bevande alle regioni ed alle province autonome territorialmente competenti, nonché al Ministero della sanità.

2. I risultati delle analisi sono acquisiti dal sistema informativo sanitario attraverso la rete pubblica di trasmissione dati e sono resi disponibili, unitamente alle elaborazioni statistiche che da essi derivano, per i soggetti previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

3. Deve essere in ogni caso garantita la riservatezza dei dati analitici non definitivi secondo la normativa vigente.

Art. 2.

1. Al fine di consentire il trattamento automatico delle informazioni, a cura del Ministero della sanità viene predisposta la classificazione e la codifica dei campioni di interesse alimentare e l'elenco delle determinazioni analitiche che più frequentemente vengono condotte su di essi.

2. Con decreto del Ministro della sanità è fissata la disciplina tecnica per l'acquisizione, in forma standardizzata, dei risultati delle analisi. Tale disciplina può essere modificata, con le stesse modalità, quando lo richiedano esigenze di carattere tecnico o nuovi fabbisogni informativi connessi con le finalità di programmazione e di controllo del Ministero della sanità, delle regioni e province autonome.

Art. 3.

1. Il mancato invio dei dati di cui agli articoli 1 e 2 comporta l'adozione delle misure sostitutive previste dall'art. 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Roma, addì 20 maggio 1988

Il presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

88A2236

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 maggio 1988.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1988, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto 19 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 3 febbraio 1988, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Visto il telex 11567 del 21 marzo 1988 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con il quale viene comunicata la decisione del Consiglio dei Ministri di differire ai giorni 27 e 28 novembre 1988 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione di questa ed altre amministrazioni, già previste per i giorni 22 e 23 maggio prossimi;

Considerata l'opportunità di adeguarsi alle indicazioni contenute nel telex citato;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, sono rinviate ai giorni 27 e 28 novembre 1988.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti a tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 14 maggio 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A2207

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 maggio 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 11 gennaio 1988 relativamente al piano di riparto, per la campagna 1987-88, delle pere Williams conservate allo sciroppo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 11 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1988, relativo a modificazioni al piano di riparto per le pere Williams conservate allo sciroppo della campagna 1987-88;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione del suddetto decreto, è emersa l'esigenza di apportare alcune rettifiche all'attribuzione di quantitativo di prodotto alle imprese aventi diritto;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica dell'articolo unico del decreto ministeriale 11 gennaio 1988, il piano di riparto relativo alla campagna 1987-88 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione aventi diritto, viene fissato come appresso:

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1984 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1985 o nel 1986	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	7.284
2) Massalombarda - Massalombarda	2.346
3) Hero Italia - Verona	18.739
4) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno)	13.940
5) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza).	11.915
6) Parmasole Coop. cons. veg. - Parma	82.065
7) Lockwoods italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	12.140
8) Self Soc. emiliana lav. frutta - Bagnocavallo (Ravenna)	24.720
9) Nabisco Brands Italia - Bologna (ex Calpak)	38.095
10) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	29.950
11) Calpo - Ravenna	77.920

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1984 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1985 o nel 1986	Quintali netti
12) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona)	3.393
13) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	16.425
14) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	15.078
15) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	5.153
16) Covalpa - Mirandola (Modena)	85.032
17) Colombani Lusuco - Bologna	70.490
18) Elvea Ind. cons. alim. (ora coop. Spineta) - Angri (Salerno)	2.229
19) La Cesenate - Cesena (Forlì)	—
20) Coop. agro stabiese - Nocera Superiore (Salerno)	—
21) Concopas - Battipaglia (Salerno)	—
22) F.lli De Martino - Eboli (Salerno)	2.272
23) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano)	4.504
24) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	—
25) S.A.T.O. - Trento	—
26) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	5.005
27) Allione ind. alim. - Tarantasca (Cuneo)	2.442
28) «Europa 2» Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	11.471
29) Caporali Emilia - Cesena (Forlì)	3.850
30) Coop. «Azzurra» - XII Morelli (Ferrara)	14.112
31) Veba Coop. ortof. - Gaibanella (Ferrara)	5.990
32) Sellito Alfonso - Monte S. Severino (Salerno)	—
Totale	566.560

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A2231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 è stato conferito al dott. Giuseppe Morello, presidente del Consiglio nazionale dei giornalisti, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

88A2238

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale di Acquaviva delle Fonti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 280/1° sett. del 16 marzo 1988, il preside pro-tempore dell'istituto tecnico commerciale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione di due fotocopiatrici Olivetti copia 7020 e copia 7040.

88A2190

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Marchese Rodolfo Capelletti di S. Maria del Ponte», in Rieti

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1988, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 294, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Marchese Rodolfo Capelletti di S. Maria del Ponte», in Rieti.

88A2189

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1988 il sig. Pinna Romualdo, in servizio presso la soprintendenza per i beni A.A.A.A. e storici di Trieste, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione della sig.ra Monaco Loredana.

88A2213

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a decreto concernente il conferimento di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1988, registro n. 13 Difesa, foglio n. 91, il seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è stato rettificato come di seguito indicato:

decreto 28 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1945, registro n. 7, foglio n. 11, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1945, disp. 21, pag. 1987: Gorghi Renato di Dario e di Bilardi Giuseppina, da Reggio Emilia, sergente, 21° reggimento fanteria «Cremona» III battaglione: il cognome è Corghi.

88A2215

MINISTERO DEL TESORO

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1253,700	1253,700	1253,60	1253,700	1253,700	1253,58	1253,470	1253,700	1253,700	1253,70
Marco germanico	743,850	743,850	743,90	743,850	743,850	743,66	743,680	743,850	743,850	743,85
Franco francese	219,220	219,220	219,30	219,220	219,220	219,22	219,230	219,220	219,220	219,22
Fiorino olandese	663,390	663,390	663,25	663,390	663,390	663,39	663,400	663,390	663,390	663,39
Franco belga	35,586	35,586	35,58	35,586	35,586	35,58	35,582	35,586	35,586	35,58
Lira sterlina	2370,300	2370,300	2370,85	2370,300	2370,300	2370,82	2371,350	2370,300	2370,300	2370,30
Lira irlandese	1986,500	1986,500	1987 —	1986,500	1986,50	1986,85	1987,200	1986,500	1986,500	—
Corona danese	194,020	194,020	194 —	194,020	194,020	194,02	194,030	194,020	194,020	194,02
Dracma	9,275	9,275	9,27	9,275	—	—	9,273	9,275	9,275	—
E.C.U.	1547,700	1547,700	1547,80	1547,700	1547,700	1547,55	1547,410	1547,700	1547,700	1547,70
Dollaro canadese	1017,350	1017,350	1016,50	1017,350	1017,350	1017,34	1017,330	1017,350	1017,350	1017,35
Yen giapponese	10,049	10,049	10,06	10,049	10,049	10,04	10,047	10,049	10,049	10,04
Franco svizzero	894,120	894,120	894,50	894,120	894,120	894,16	894,200	894,120	894,120	894,12
Scellino austriaco	105,786	105,786	105,80	105,786	105,786	105,68	105,783	105,786	105,786	105,78
Corona norvegese	203,560	203,560	203,50	203,560	203,560	203,63	203,700	203,560	203,560	203,56
Corona svedese	213,280	213,280	213,40	213,280	213,280	213,26	213,250	213,280	213,280	213,28
FIM	312,640	312,640	312,80	312,640	312,640	312,72	312,800	312,640	312,640	—
Escudo portoghese	9,086	9,086	9,10	9,086	9,086	9,09	9,094	9,086	9,086	9,08
Peseta spagnola	11,230	11,230	11,24	11,230	11,230	11,22	11,229	11,230	11,230	11,23
Dollaro australiano	968,800	968,800	969,50	968,800	968,800	968,90	969 —	968,800	968,800	968,80

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1988

Dollaro USA	1253,585	Lira irlandese	1986,850	Scellino austriaco	105,784
Marco germanico	743,765	Corona danese	194,025	Corona norvegese	203,630
Franco francese	219,225	Dracma	9,274	Corona svedese	213,265
Fiorino olandese	663,395	E.C.U.	1547,550	FIM	312,720
Franco belga	35,584	Dollaro canadese	1017,340	Escudo portoghese	9,090
Lira sterlina	2370,825	Yen giapponese	10,048	Peseta spagnola	11,229
		Franco svizzero	894,160	Dollaro australiano	968,900

Media dei titoli del 16 maggio 1988

Titolo					Media
Rendita 5% 1935					78,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90					100 —
» 9% » » 1976-91					99,500
» 10% » » 1977-92					100,700
» 12% (Beni Esteri 1980)					105,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97					97,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92					100,950
»	»	»	TR 2,5% 1983/93		91,125
»	»	»	Ind. CTS 18-3-1987/94		72,950
»	»	»	»	ENI 1-8-1988	100,250
»	»	»	»	EFIM 1-8-1988	100,650
»	»	»	»	1- 6-1984/88	99,975
»	»	»	»	1- 7-1983/88	100,250
»	»	»	»	1- 8-1983/88	100,400
»	»	»	»	1- 9-1983/88	100,550
»	»	»	»	1-10-1983/88	100,575
»	»	»	»	15- 7-1985/90	99,425
»	»	»	»	16- 8-1985/90	99,425
»	»	»	»	18- 9-1985/90	99,350
»	»	»	»	18-10-1985/90	99,425
»	»	»	»	1-11-1983/90	102,675
»	»	»	»	18-11-1985/90	99,350
»	»	»	»	1-12-1983/90	102,250
»	»	»	»	18-12-1985/90	99,450
»	»	»	»	1- 1-1984/91	102,300
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,500
»	»	»	»	1- 2-1984/91	102,300
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,400
»	»	»	»	1- 3-1984/91	101,150
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,350
»	»	»	»	1- 4-1984/91	101,200
»	»	»	»	1- 5-1984/91	101,275
»	»	»	»	1- 6-1984/91	101,200
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,600
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,400
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,550
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,050
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,050
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99,350
»	»	»	»	18- 4-1986/92	98,600
»	»	»	»	19- 5-1986/92	95,700
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,800
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,100
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,450
»	»	»	»	19- 8-1986/93	94,950
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,100
»	»	»	»	18-11-1986/93	95,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,400
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,850
»	»	»	»	1- 6-1985/95	92,725
»	»	»	»	1- 7-1985/95	93,650
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,450
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,450
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1-10-1985/95	93,450
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,500
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,250
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,100
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,650
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,100
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,500
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,200
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1988	99,100
»	»	»	12,50%	1-10-1988	100,925
»	»	»	12,50%	1-11-1988	101,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1989	101,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1989	102,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1989	102,150
»	»	»	12,00%	1- 4-1989	102 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	101,100
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	97,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	103,550
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	97,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	103,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	97,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	103,500
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,100
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	102,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,500
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	100,850
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	96,800
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,950
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,500
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,450
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,350
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,950
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,350
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,850
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,550
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	105,200
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94 —
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	95,300
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,050
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1982/89 14%	104,975
»	»	»	»	22-11-1982/89 13%	107,875
»	»	»	»	1983/90 11,50%	109 —
»	»	»	»	1984/91 11,25%	109,100
»	»	»	»	1984/92 10,50%	109,400
»	»	»	»	1985/93 9,60%	106,300
»	»	»	»	1985/93 9,75%	108,300
»	»	»	»	1985/93 9,00%	104,400
»	»	»	»	1985/93 8,75%	103,900
»	»	»	»	1986/94 8,75%	103,900
»	»	»	»	1986/94 6,90%	95,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M16058

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatesi nelle regioni Umbria, Campania e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 514-F

REGIONE UMBRIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica:

Perugia: piogge intense del 6,10 e 11 ottobre 1987 e del 24, 25 e 26 novembre 1987 nel territorio dei comuni di San Giustino, Castiglione del Lago, Città della Pieve e Collazzone.

Terni: piogge intense del 6, 10 e 11 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Fabro e Monteleone di Orvieto.

Decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 512-F

REGIONE CAMPANIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

Salerno: piogge intense con grandine dei giorni 2, 4 e 6 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Aquara, Castel San Lorenzo, Felitto, Magliano Vetere, Giffoni Sei Casali e San Cipriano Picentino.

Decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 515-F

REGIONE SICILIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali:

Agrigento:

grandinata del 30 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Naro, Campobello di Licata e Licata;

grandinata del 4 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Naro e Canicattì;

nubifragio del 15 novembre 1987 nel territorio del comune di Cammarata.

Caltanissetta:

grandinata del 30 maggio, 30 giugno e 4 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Acquaviva, Bompensiere, Butera, Delia, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serra di Falco e Sutera;

siccità del mese di luglio e agosto 1987 nel territorio dei comuni di Gela, Marianopoli, Niscemi, Milena, Riesi, Sommatino e Villalba;

tromba d'aria del 26 novembre 1987 nel territorio del comune di Gela.

Catania:

abbassamenti termici dell'aprile e maggio 1987 nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia;

caldo torrido del mese di luglio 1987 nel territorio dei comuni di Ramacca, Belpasso, Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia e Paternò;

grandinata e tromba d'aria del 3 e 4 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Ragalna, Palagonia, Mineo e Scordia;

prolungata siccità periodo settembre-ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Randazzo.

Palermo:

grandinata del 2 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Misilmeri, Marineo e Bolognetta.

Le regioni Umbria, Campania e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A2214

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Valpelline

Con deliberazione della giunta regionale n. 2954 del 1° aprile 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Valpelline, adottati con deliberazione consiliare n. 40 del 20 giugno 1978.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A2192

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 220.000
- semestrale — L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale — L. 28.000
- semestrale — L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale — L. 105.000
- semestrale — L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 28.000
- semestrale — L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 100.000
- semestrale — L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 375.000
- semestrale — L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221